



CHE APPROVA L'ANNESSO TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE

Art. 53

Testo unico, art. 53

Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque, presso la segreteria comunale e provinciale, dove rispettivamente si trovano.

Una copia di esse, debitamente autenticata dalla Commissione elettorale della Provincia, sarà conservata negli archivi della prefettura.

Le liste definitive devono essere riunite in un registro, e conservate negli archivi del Comune.

Chiunque può copiare, stampare o mettere in vendita gli elenchi, le liste definitive del Comune e le note degli elettori delle sezioni.

Versione in vigore dal 4 luglio 1908 secondo Normattiva, non più in vigore dal 2 agosto 1913 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva l'annesso testo unico della legge comunale e provinciale
Estremi	Regio decreto 21 maggio 1908, n. 269
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1908

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/che-approva-l-annesso-testo-unico-della-legge-comunale-e-provinciale/art-53-testo-unico-art-53/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it